



Delibera della Giunta Regionale n. 389 del 04/08/2011

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Settore 1 Sviluppo e promozione turismo

Oggetto dell'Atto:

PROFESSIONI TURISTICHE. APPLICAZIONE DEL D.LGS. 79/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6381 del 13.10.1998 ad oggetto "Riconoscimento qualifica di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo ex Decreto Legislativo 23/11/1991 n. 392" è stata attribuita agli Enti Provinciali della Regione Campania la valutazione della certificazione prodotta dai soggetti interessati sulla base delle modalità espressamente e tassativamente previste agli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 23/11/1991 n. 392;
- b. con Deliberazione di Giunta Regionale 06 giugno 2008, n. 980:
 - b.1. sono stati approvati gli indirizzi inerenti alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/1986, disciplinante le professioni turistiche, alla luce dei principi introdotti dall'art. 10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007, come modificato dalla legge n. 40/2007, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché di assicurare la tutela dei consumatori finali mediante migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi;
 - b.2. in particolare, è stato stabilito che i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, per quanto concerne l'attività di guida turistica, ed i soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, per quanto concerne l'attività di accompagnatore turistico, possono accedere all'esercizio delle predette professioni ovvero, nell'ipotesi in cui già siano abilitati, conseguire l'estensione linguistica attraverso un iter semplificato consistente nella verifica, mediante colloquio, delle necessarie capacità e conoscenze da parte di un'apposita Commissione;
- c. con Decreto Dirigenziale del Settore Sviluppo e Promozione Turismo 11 giugno 2008, n. 285 (*pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 30 giugno 2008*) è stato approvato l'avviso pubblico "Professioni di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico – Procedura di ammissione alla verifica delle conoscenze in attuazione della D.G.R. n. 980/2008";;
- d. con Decreto Dirigenziale del Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 115 del 06.04.2011 sono state nominate, con validità annuale, le Commissioni di verifica per Guida Turistica ed Accompagnatore Turistico, scegliendone i componenti fra docenti universitari segnalati dalle Università campane all'uopo contattate dall'Amministrazione ed attribuendone le funzioni di segretario a due funzionari del Settore medesimo;
- e. il nuovo Codice del Turismo, approvato con D. lgs. n. 79/2011 all'art. 3 - lett. i) prevede l'espressa abrogazione del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 ed all'art. 3 - lett. n) prevede l'espressa abrogazione del comma 4, art. 10 del D.L. n. 7/2007 convertito con modificazioni dalla L. 40/2007, su cui si basano le procedure di verifica attivate dall'Amministrazione ai sensi della D.G.R.980/08 e successivo D.D. 285/08;
- f. l'art. 20 del suddetto Codice del Turismo prevede che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"*.
- g. che "l'art. 7 del suddetto Codice del Turismo prevede che *"Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori"*;
- h. il suddetto D. lgs. n. 79/2011 è entrato in vigore a far data dal 21 giugno 2011;

CONSIDERATO CHE

- a. stante l'abrogazione del suddetto comma 4, art. 10 del D.L. n. 7/2007 come modificato dalla L. n. 40/2007, non sussistono gli estremi per proseguire le attività dirette al riconoscimento dell'idoneità all'esercizio delle professioni di guida ed accompagnatore turistico presentate ai sensi della D.G.R.C. n. 980/08 e del successivo D.D. n. 285/08 relativamente alle istanze pervenute successivamente alla data del 21 giugno 2011;
- b. stante l'abrogazione del suddetto decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 non sussistono gli estremi per consentire agli Enti Provinciali per il Turismo della Regione Campania di proseguire con le attività attribuite loro dalla D.G.R. n. 6381/98;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto che le procedure di cui alle D.G.R. n. 980/08 e 6381/98 cessano la loro efficacia alla data del 21 giugno 2011;
- b. di dover demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di adottare i provvedimenti di attuazione del presente provvedimento deliberativo;

VISTI

- a. il D.L. n. 7/2007 convertito in L. n. 40/2007
- b. gli artt. n. 3 – lett. n) e n. 7 del D. Lgs. n. 79/11;
- c. la L.R. n. 11/86
- d. la L.n. 241/90 e ss. mm. e ii;
- e. il parere dell'Avvocatura regionale prot. n. 0534544 del 07/07/2011;
- f. D.G.R. n. 980/08;
- g. I D.D. del Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 285/08 e n. 115/2011;

propone e la Giunta a voti unanimi;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto che le procedure di cui alle D.G. R. n. 980/08 e 6381/98 cessano la loro efficacia alla data del 21 giugno 2011;
2. di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di adottare i provvedimenti di attuazione del presente provvedimento deliberativo;
3. di inviare il presente atto a:
 - 3.1 A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali";
 - 3.2 Settore "Sviluppo e Promozione Turismo", per gli adempimenti consequenziali;
 - 3.3 Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione" per la pubblicazione sul B.U.R.C.